

N. R.G. 6895/2025

**TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA****SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA**

Il tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Raffaele Del Porto

presidente

dott. Carlo Bianchetti

giudice

dott. Angelica Castellani

giudice relatore

all'esito dell'udienza del 18 luglio 2025

nel procedimento per reclamo iscritto al n. r.g. **6895/2025** promosso da:

A [REDACTED] C [REDACTED] B [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) e I [REDACTED] M [REDACTED] S.R.L. (C.F. [REDACTED]) con gli avv.ti C [REDACTED] G [REDACTED], C [REDACTED] A [REDACTED] e M [REDACTED] B [REDACTED]

reclamanti

contro

A [REDACTED] M [REDACTED] D [REDACTED] M [REDACTED] M [REDACTED] - C [REDACTED] B [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con gli avv.ti S [REDACTED] S [REDACTED] N [REDACTED] A [REDACTED] G [REDACTED] D [REDACTED] C [REDACTED] e M [REDACTED] S [REDACTED] B [REDACTED] S.R.L. (C.F. [REDACTED]) *non costituita*

reclamate

ha emesso la seguente

ORDINANZA

1.1.- A [REDACTED] C [REDACTED] B [REDACTED] ("AC B [REDACTED]") e I [REDACTED] M [REDACTED] s.r.l., rispettivamente proprietaria e licenziataria dei marchi denominativi e figurativi "M [REDACTED] M [REDACTED]" o "I [REDACTED] M [REDACTED]" e "M [REDACTED] M [REDACTED] M [REDACTED]", hanno agito in via cautelare nei confronti delle resistenti A [REDACTED] M [REDACTED] M [REDACTED] M [REDACTED] - C [REDACTED] B [REDACTED] ("A [REDACTED] M [REDACTED] M [REDACTED] M [REDACTED]", che svolge attività museale) e K [REDACTED] B [REDACTED] s.r.l. (affittuaria d'azienda che esercita attività di ristorazione nei locali del museo con insegna "T [REDACTED] M [REDACTED] M [REDACTED]"), chiedendo:

- l'inibitoria dall'utilizzo di segni identici o simili ai propri marchi, assistita da penale;
- l'ordine di eliminazione dell'espressione "M [REDACTED] M [REDACTED]" dalla denominazione associativa, da tutte le insegne, in particolare quelle che contraddistinguono la sede dell'Associazione, il museo, il ristorante e lo store in Brescia, V [REDACTED] [REDACTED] e nelle immediate vicinanze dello stesso, nonché dei cartelli stradali indicatori del medesimo;



- c) la riassegnazione provvisoria o in subordine l'oscuramento dei nomi a dominio www.██████████ e <https://www.██████████> e delle pagine "M████ M████ M████" e "T████ M████ M████" dei social network Instagram e Facebook;
- d) il sequestro del materiale contenente i segni contraffattori;
- e) la pubblicazione del provvedimento.

A fondamento delle suddette richieste le ricorrenti hanno dedotto che, poiché l'utilizzo dei marchi di titolarità di AC B████ da parte dell'Associazione era subordinato alla permanenza del vincolo associativo tra la proprietaria dei segni e la medesima A██████████ M██████████ M██████████¹ e poiché tale vincolo era venuto meno a seguito del recesso comunicato da A.C. B████ all'Associazione il 23.12.2024, ai sensi dell'art. 5.3. dello statuto², recesso avente (in tesi) efficacia immediata, salvo il periodo di tolleranza concesso dalla titolare fino al 15 gennaio 2025, l'utilizzo dei segni successivo a tale data era da considerarsi contraffattorio.

In ogni caso, AC B████ ha qualificato il proprio recesso come assistito da giusta causa, affermando che i comportamenti dell'Associazione che l'avevano determinata ad uscire dall'associazione si ponevano in radicale contrasto con le finalità per le quali AC B████ era entrato a far parte dell'Associazione M██████████ M██████████ M██████████ come socio fondatore. In particolare, nella comunicazione di recesso del 23.12.2024, AC B████ contestava:

- a) la mancata adesione dell'Associazione al progetto - precedentemente concordato con AC B████ e il Comune di B████ e già approvato nella forma di Protocollo d'Intesa dal consiglio direttivo dell'Associazione - di costituzione di una fondazione pubblica in cui conferire il patrimonio immateriale connesso alla manifestazione automobilistica "M████ M████", inclusi i marchi e l'archivio storico;
- b) la mancata nomina di un proprio rappresentante nel consiglio direttivo dell'ente (all'indomani delle dimissioni del precedente direttivo);
- c) l'utilizzo indebito del marchio, in passato, per attività *"come la produzione e commercializzazione ... di merchandising non autorizzato, l'organizzazione di eventi in concorrenza con le attività svolte dai partner di ACB e addirittura l'apposizione della denominazione associativa su pubblicazioni non approvate ed anzi contestate da ACB"* suscettibili di *"pregiudicarne e svilirne il prestigio"* nonché di *"danneggiare l'Archivio storico della ██████████"* e che *"addirittura hanno rischiato di consentire a terzi di porre in essere condotte*

¹ Prevede al riguardo l'art. 9 dell'atto costitutivo dell'Associazione: "L'A██████████ C████ B████ titolare del marchio M████ M████ consente che tale marchio sia utilizzato dall'associazione sia nella propria denominazione che in ogni iniziativa e pubblicazione promossa dalla associazione stessa e conseguentemente in tutti gli atti, documenti, oggetti comunque prodotti e diffusi dalla associazione stessa. La concessione dell'uso del marchio verrà meno, senza necessità di alcun atto specifico al riguardo, quando l'A████ B████ cessasse comunque di far parte della Associazione".

² Avente ad oggetto il recesso *ad nutum*: "Il recesso è consentito a qualsiasi socio in ogni momento".



truffaldine, che potrebbero danneggiare gravemente la grande reputazione della " [REDACTED] [REDACTED]", che è un bene non soltanto dell'Ente, ma di tutta la Città" (cfr. doc. 34 di parte ricorrente)³.

Fissata dal g. des. udienza di discussione, si è costituita in giudizio l'A [REDACTED]: M [REDACTED] M [REDACTED] M [REDACTED] che ha, in via preliminare, eccepito il "difetto di legittimazione attiva" di l [REDACTED] M [REDACTED] s.r.l., sul rilievo che la stessa non risultava più licenziataria dei marchi (essendo il titolo abilitativo scaduto nel 2022); nel merito, ha chiesto il rigetto delle pretese avversarie, sostenendo e argomentando in ordine al fatto che il recesso, in tesi radicalmente abusivo, non poteva comunque ritenersi immediatamente efficace.

[REDACTED] B [REDACTED] S.r.l. non si è costituita.

1.2.- Il g.des. ha rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della licenziataria l [REDACTED] M [REDACTED] s.r.l., ritenendo nondimeno detta società carente della titolarità dei diritti fatti valere in ragione dell'intervenuta scadenza (nel 2022) della licenza e dell'assenza di elementi di diverso segno.

Ha quindi respinto il ricorso, valutando l'art. 5.3. dello statuto dell'Associazione disciplina non derogatoria dell'art. 24 c.c.⁴, e ritenendo quindi la norma codicistica applicabile per la parte, inerente modalità di comunicazione ed efficacia del recesso, non disciplinata nella clausola statutaria.

Chiarito, dunque, che sotto l'aspetto temporale, il momento di efficacia del recesso non coincide con quello di esercizio, salvo che nello statuto ricorra un'espressa previsione derogatoria in tal senso, l'ordinanza reclamata ha ritenuto che l'art. 5.3 dello statuto, non contemplando alcun riferimento al piano dell'efficacia del recesso *ad nutum*, non si ponesse in senso difforme allo schema legale, bensì ne comportasse, per tale aspetto, l'applicazione.

Ha, poi, escluso la valenza *ex art. 1362 c.c.* di comportamento interpretativo della volontà statutaria con riferimento alla circostanza allegata a tal fine da parte ricorrente (sul punto v. *infra*), in

³ Con riferimento a quest'ultimo addebito, il ricorso ha specificato che la doglianza si riferiva alle seguenti condotte poste in essere dal M [REDACTED]

(i) aver contribuito nel 2019 alla pubblicazione del volume "M [REDACTED] M [REDACTED] C [REDACTED] - T [REDACTED] u [REDACTED] o [REDACTED]", contenente materiali tratti dall'archivio museale (quali numeri di telaio delle auto in gara);

(ii) aver ospitato nel 2019 presso i locali del museo eventi organizzati da soggetti terzi non licenziatari dei Marchi, come il "P [REDACTED] P [REDACTED]", che in tal modo si erano agganciati illecitamente alla Manifestazione, sfruttando indebitamente la reputazione dei Marchi;

(iii) aver sponsorizzato nel 2019 la manifestazione di auto storiche "T [REDACTED] V [REDACTED] B [REDACTED]", cioè esattamente la stessa tipologia di evento della (vera) "I [REDACTED] M [REDACTED]", ma di *standing* molto inferiore.

(iv) infine, l'aver presentato, in data 1° agosto 2019, opposizioni (rigettate) alla registrazione da parte di AC B [REDACTED] dei marchi "M [REDACTED] M [REDACTED] M [REDACTED]" sia in sede nazionale che europea (docc. 21-24), asserendo in modo del tutto infondato di essere l'avente diritto *ex art. 8, comma 3° C.P.I.*, in quanto da essa adottati per le proprie attività museali e come propria denominazione associativa.

⁴ Che, in materia di recesso dalle associazioni riconosciute, così stabilisce: "L'associato può sempre recedere dall'associazione se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima"



definitiva negando l'efficacia immediata del recesso di AC B [REDACTED] dall'Associazione e ritenendone posticipati gli effetti al 31.12.2025.

Quanto al profilo della giusta causa, l'ordinanza impugnata ne ha esclusa la configurabilità, in ragione dell'assenza di un diritto in capo alla socia a) di esigere l'adesione dell'associazione a un progetto di costituzione di altri enti; b) di far parte, tramite un proprio rappresentante, del consiglio direttivo. Proposta, quindi, la distinzione tra diritti di AC B [REDACTED] quale proprietaria del marchio e diritti della stessa quale socio dell'Associazione, il g.des. ha ritenuto rilevante, ai fini della valutazione circa la sussistenza o meno della giusta causa, unicamente la violazione di quest'ultimo tipo di diritti e ha argomentato in ordine alla inconfigurabilità di un diritto dell'associato di pretendere che l'utilizzo del marchio sia conforme alle finalità dell'ente.

L'ordinanza reclamata ha, comunque, esaminato nel merito i motivi di recesso escludendone la fondatezza sia per il carattere risalente (fatti del 2019) delle condotte contestate in ricorso, all'epoca dei fatti non censurate dall'associata, sia perché non contrastanti con le finalità statutarie.

Non ha, invece, esaminato gli ulteriori fatti allegati dalle ricorrenti con la memoria autorizzata di replica, evidenziando che gli stessi non erano stati posti a fondamento della comunicazione di recesso del 23.12.2024.

Infine, quanto all'eccezione della resistente di radicale inefficacia del recesso altrui perché sostanzialmente abusivo, ossia esercitato con finalità ultronee rispetto all'obiettivo della cessazione del rapporto e in pregiudizio dell'associazione, il giudice ha ritenuto che, sebbene *“dall'irragionevolezza delle motivazioni dedotte nella comunicazione recettizia del 23.12.2024 emergano indici di utilizzo anomalo dello schema formale del recesso, verosimilmente in funzione del raggiungimento di finalità ulteriori rispetto a quelle tipiche del diritto potestativo alla cessazione del rapporto associativo, in questa sede di cognizione sommaria – in cui il rigetto delle pretese cautelari già deriva autonomamente dai rilievi e dalle considerazioni sopra svolte - non è possibile procedere ad un accertamento del carattere abusivo del recesso, astrattamente idoneo ad inficiare in radice la sua efficacia, altrimenti differita al 31.12.2025 ai sensi dell'art. 24 comma 2 c.c.”*.

1.3.- Avverso tale provvedimento hanno proposto reclamo le ricorrenti articolando sei motivi di impugnazione, tutti volti a sostenere che la decisione impugnata sarebbe frutto di plurimi “errori” di valutazione o di diritto. In sintesi, le reclamanti hanno lamentato:

i) l'erronea applicazione in via integrativa dell'art. 24 c.c. all'articolo 5.3 dello statuto dell'Associazione che non prevede alcun differimento di efficacia del recesso;



- ii) l'erronea applicazione del criterio ermeneutico di cui all'art. 1362, comma 2° c.c., nell'interpretazione dell'art. 5.3 dello statuto dell'Associazione;
- iii) la sussistenza (anche) della giusta causa di recesso in quanto l'uso improprio dei Marchi da parte del Museo sarebbe condotta idonea a minare "gravemente" (- a partire dal 2019 -) il rapporto fiduciario tra le parti, nonché l'omessa valutazione delle condotte più recenti contestate al Museo, in quanto "fatti ulteriori allegati soltanto con memoria di replica", con erronea applicazione al giudizio cautelare di preclusioni assertive e probatorie tipiche del giudizio di merito;
- iv) la sussistenza di incontestabile legittimazione attiva (*rectius* titolarità del diritto di licenza) della 1 [redacted] M [redacted] s.r.l.;
- v) l'erroneità dell'*obiter dictum* sull'abuso del diritto;
- vi) la conseguenziale "*incontestabile valenza contraffattoria e concorrenzialmente sleale*" dell'uso dei Marchi da parte dell'Associazione.

Si è costituita in giudizio la resistente chiedendo l'integrale rigetto del reclamo e la conferma dell'ordinanza *ex adverso* impugnata.

Anche in fase di reclamo [redacted] B [redacted] s.r.l. non si è costituita.

All'udienza di discussione le parti si sono riportate alle deduzioni ed eccezioni in atti, contestando quelle avversarie e hanno insistito nelle rispettive conclusioni.

2.- In via preliminare, l'ordinanza va riformata nella parte in cui ha negato la titolarità della posizione soggettiva fatta valere da 1 [redacted] M [redacted] s.r.l.: in sede di reclamo quest'ultima ha prodotto *sub* doc. 9-*bis* il rinnovo del contratto di licenza dei Marchi da AC B [redacted] a 1 [redacted] M [redacted] s.r.l. in data 1° ottobre 2020 con durata fino al 2029. Sulla base di tale nuova produzione documentale la titolarità della licenza deve essere riconosciuta in capo alla reclamante 1 [redacted] M [redacted] s.r.l.

Per la restante parte il reclamo va respinto, dovendosi confermare l'efficacia non immediata ma differita quanto meno al 31.12.2025 del recesso comunicato da AC B [redacted] all'A [redacted] M [redacted] M [redacted] M [redacted] in data 23.12.2024.

2.1.- È opportuno premettere, pur senza ripercorrere tutti i fatti narrati in ricorso in ordine alle origini e alla storia dell'A [redacted] M [redacted] M [redacted] M [redacted] - C [redacted] B [redacted], che, in base agli stessi elementi offerti da AC B [redacted], nell'intenzione dei soci fondatori l'associazione rappresentava indubbiamente un progetto a lunga durata, se "*proprio in ragione dell'intitolazione alla Manifestazione, l'Associazione otteneva in concessione amministrativa per la durata di 55 anni dal Comune di B [redacted] l'immobile dell' [redacted] perché lo ristrutturasse e lo destinasse a sede del Museo (doc. 16) all'Associazione, mentre a sua volta AC B [redacted] con contratto di comodato (doc. 17) AC B [redacted] concedeva all'Associazione propri materiali storici per*



il suo allestimento, tra cui in particolare l'Archivio Storico della Manifestazione" (cfr. ricorso, pag. 4).

Indubbia è, inoltre, la rilevanza anche economica del suddetto progetto, che nell'atto costitutivo dell'ente vede la regolamentazione dell'utilizzo di beni immateriali di sicuro valore economico, con innegabili ricadute su detto piano della permanenza o meno del vincolo associativo.

È chiaro, pertanto, che la vicenda associativa non esaurisce il terreno litigioso, ove il vero scontro è rappresentato dall'uso dei segni distintivi. L'efficacia immediata o meno del recesso rileva, infatti, principalmente (se non unicamente) perché alla permanenza nella compagine associativa si AC B [REDACTED] è legata la possibilità per l'Associazione di continuare a godere dell'ampia "concessione dell'uso del marchio" in virtù dell'art. 9 dello Statuto (il cui contenuto è riportato alla nota 1).

Nessun clamore, pertanto, se, unitamente a "doveri istituzionali" e di "tutela del patrimonio storico-culturale della M [REDACTED] M [REDACTED]", entrambe le parti mirano a perseguire *anche* interessi di natura necessariamente economica.

2.2.- Proprio alla luce di tale oggettiva combinazione di interessi va valutata la portata, in termini di efficacia, del recesso comunicato da AC B [REDACTED] all'Associazione in data 24.12.2024, dovendo darsi alla norma statutaria contemplante la facoltà di recesso *ad nutum* una necessaria interpretazione conforme a buona fede *ex art.* 1366 c.c.

Se, dunque, dal rapporto associativo di durata qual è quello scaturente dalla costituzione dell'A [REDACTED] M [REDACTED] M [REDACTED] M [REDACTED] è, astrattamente, legittimo che uno dei partecipanti (già socio fondatore) voglia recedere, anche al fine di dar vita a un nuovo ente al quale affidare la (migliore) tutela (non solo sul piano istituzionale, ma anche eventualmente economico) dei propri diritti immateriali, concessi in uso all'ente per la sola durata del vincolo associativo (e ciò senza che vi sia bisogno di "scomodare" l'istituto della giusta causa), è evidente che tale "diritto di dissociarsi" - di portata costituzionale, come ricordato dalla difesa reclamante - debba essere esercitato nel rispetto di un tempo di preavviso compatibile con la natura del rapporto associativo, così come emergente dall'atto costitutivo.

2.3.- La regola in questione va, peraltro, considerata espressione di un principio generale dell'ordinamento in materia di rapporti di durata senza prefissione di un termine di scadenza, per i quali è normalmente previsto il recesso *ad nutum* da esercitarsi con un preavviso definito dalla legge "congruo" laddove di durata non convenzionalmente stabilita (cfr. artt. 1569, 1616, 1750, 1833, 1845, 1855, 2118 e 2285 c.c.), principio che, come correttamente segnalato dalla difesa della reclamata, è stato recentemente confermato dalla Suprema Corte in riferimento alla legittimità di clausole convenzionali di recesso *ad nutum* nelle s.p.a. (cfr. Cass. n. 2629/2024, secondo cui "è lecita la clausola statutaria di una società per azioni che non fa ricorso al mercato del capitale di



rischio, la quale ... preveda, quale ulteriore causa di recesso, la facoltà dei soci di recedere dalla società ad nutum con un termine congruo di preavviso”).

3.- Le considerazioni che precedono confermano la correttezza della decisione del primo giudice, che va ritenuta esente da rilevanti errori di valutazione o di diritto.

3.1.- In forza delle superiori premesse pare, infatti, evidente che la clausola statutaria contenuta all'art. 5.3. in tema di recesso *ad nutum*, la quale stabilisce unicamente la facoltà in capo a “qualsiasi socio” e “in ogni momento”, non solo non confligga con la più completa regolamentazione contenuta nell'art. 24 c.c., ma debba, mediante l'applicazione di tale norma non derogata, essere integrata al fine di consentire un esercizio del diritto conforme all'ordinamento e alla buona fede oggettivamente intesa.

Non pare, del resto, condivisibile la tesi delle reclamanti secondo cui - ferma la pacifica e indiscussa derogabilità dell'art. 24 c.c. - la norma codicistica sarebbe “*incontestabilmente derogata dall'art. 5.3 dello Statuto*”, in ragione del tenore “*sostanzialmente diverso*” di quest'ultima disposizione.

Invero, l'assenza di una puntuale regolamentazione del termine (immediato o differito) di efficacia del recesso non pare possa essere qualificata come deroga allo schema legale che tale disciplina contempla.

Né a conclusioni diverse induce l'argomento in base al quale, se così fosse, la norma statutaria sarebbe inutile, posto che nella prassi accade sovente che gli statuti di associazioni o società richiamino o riportino, ai fini della regolamentazione di uno o più istituti convenzionali, la disciplina legale.

In base alle considerazioni spese ai paragrafi 2.1., 2.2. e 2.3., va, dunque, escluso che l'art. 5.3. sia, come sostenuto dalle reclamanti, “*disposizione autosufficiente, chiara e completa*”, che “*consente il recesso in ogni momento e senza ulteriore condizione o termine di efficacia*”, dovendosi, piuttosto, ritenere che una interpretazione secondo buona fede della norma statutaria richieda l'integrazione della stessa con la regola dell'art. 24 c.c. e ciò anche in conformità ai menzionati principi di carattere generale

3.2.- Né la suddetta interpretazione confligge con la libertà di associazione (e di dissociazione), costituzionalmente garantita, imponendo unicamente un esercizio di tale libertà secondo buona fede e nel temperamento degli opposti interessi.

3.3.- Deve, poi, escludersi che il fatto che l'Associazione abbia, in un unico caso, a fronte di un rapporto di durata trentennale, interpretato la clausola statutaria “*come derogatoria, nel senso di ritenere il recesso dei suoi soci efficace con effetto immediato, con una condotta successiva all'adozione di tale previsione statutaria*” possa essere qualificato come “*condotta rilevante ai sensi dell'art. 1362 c.c.*”.



Il riferimento è all'assemblea straordinaria dell'Associazione, svoltasi l'8 novembre 2007, e volta alla modifica dello statuto: in tale occasione, l'assemblea è stata considerata regolarmente costituita, nonostante la mancata convocazione di due soci che avevano esercitato il proprio diritto di recesso, ritenuto in tale occasione immediatamente efficace (cfr. verbale notarile di assemblea *sub* doc. 36 di parte ricorrente-reclamante).

Sebbene l'ordinanza impugnata contenga effettivamente un errore di fatto, riferendosi a un'assemblea tenutasi in epoca successiva al recesso di AC B [REDACTED] dall'Associazione, detto errore non inficia il percorso logico-motivazionale seguito dal primo giudice, che - per quanto errando nella data - ha condivisibilmente ritenuto che la condotta tenuta dagli associati in un'isolata riunione assembleare non fosse sufficiente a manifestare, *ab origine* e una volta per tutte, la volontà degli stessi associati in senso derogatorio all'art. 24, secondo comma, c.c.

3.4.- Va, ulteriormente, esclusa la decisività della qualificazione del recesso come "atto recettizio", attenendo tale qualificazione al momento di perfezionamento della comunicazione per il destinatario (i.e. quello della ricezione a prescindere da ogni accettazione) e non necessariamente al piano degli effetti, che ben possono essere differiti a data successiva a quella di manifestazione della volontà.

3.5.- Anche in punto di giusta causa devono essere confermate le conclusioni dell'ordinanza reclamata, avendo essa, a prescindere dalla distinzione (contestata dai reclamanti) tra diritti di AC B [REDACTED] quale proprietaria del marchio e diritti della stessa quale socio dell'Associazione, condivisibilmente escluso, nel merito, la rilevanza delle condotte lamentate dalle reclamanti, *vuoi* perché non effettivamente contrastanti con posizioni soggettive qualificabili come diritti riconosciuti dallo statuto, *vuoi* perché oltremodo risalenti (2019) rispetto alla lettera di recesso (2024).

È, poi, opportuno chiarire che la - valida - ragione per cui il g. des. ha omesso di valutare i fatti introdotti dalle ricorrenti con la memoria autorizzata di replica non è un'errata applicazione al giudizio cautelare di preclusioni assertive e/o probatorie tipiche del giudizio ordinario, bensì il fatto, incontestabile, che tali nuove circostanze non erano state oggetto di contestazione nella comunicazione di recesso asseritamente assistito da giusta causa.

3.6.- Dovendo, pertanto, confermarsi la non immediata efficacia del recesso posto dalle ricorrenti-reclamanti a fondamento della lamentata contraffazione dei propri marchi, l'uso attualmente illegittimo dei segni distintivi di AC B [REDACTED] da parte dell'A [REDACTED] M [REDACTED] M [REDACTED] M [REDACTED] va escluso, con conseguente conferma dell'integrale rigetto delle domande cautelari formulate dalle ricorrenti-reclamanti su detto presupposto.



4.- Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo facendo applicazione dei parametri medi previsti dal d.m. in 55/2014 e s.m.i. (da ultimo d.m. n. 147/2022) relativamente ai procedimenti cautelari di valore indeterminabile, media complessità, per le fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio e di trattazione.

L'integrale rigetto dell'impugnativa comporta, altresì, l'obbligo per parte reclamante di versare *“un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione”*, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.p.r. n. 115/2002.

p.q.m.

Il tribunale, visto l'art. 669-*terdecies* c.p.c., in parziale riforma dell'ordinanza del 3.6.2025, dichiara la titolarità del rapporto dedotto nel procedimento in capo a 1 [REDACTED] M [REDACTED] s.r.l., rigettando, per il resto, il reclamo proposto da A [REDACTED] C [REDACTED] B [REDACTED] e 1 [REDACTED] M [REDACTED] s.r.l. nei confronti di A [REDACTED] M [REDACTED] M [REDACTED] - C [REDACTED] B [REDACTED];

condanna le reclamanti a rifondere alla reclamata costituita le spese della fase di reclamo, che liquida in € 6.288,00 a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge;

dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-*quater*, d.p.r. n. 115/2002.

Brescia, 21.7.2025

Il presidente
dott. Raffaele Del Porto

